

## PROCEDURA NEGOZIATA

### Foglio condizioni

#### **Art. 1 - OGGETTO DELLA SOMMINISTRAZIONE**

Fornitura di prodotti cartacei, materiale ed articoli di igiene, pulizia e loro accessori per nidi, scuole d'infanzia e servizi integrativi di competenza dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie per il periodo **da Ottobre 2022 a Settembre 2025 (tre anni)**.

La presente fornitura dovrà soddisfare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) così come previsto dalla Legge 28/12/2015 n. 221, in particolare il DM Ambiente 24 Maggio 2012.

Fornitura, per i nidi, le scuole, servizi integrativi sopra descritti, Uffici della sede e decentrati dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie, di cassette di pronto soccorso complete o di prodotti ad integrazione/sostituzione del loro contenuto conformemente al DM 388/2003.

#### **ART 2 - DURATA DELL'APPALTO – RINNOVO - PROROGA**

Il contratto relativo al presente appalto ha durata di tre anni scolastici da Ottobre 2022 a Settembre 2025”.

Il contratto è corrispondente a 36 mesi di fornitura/somministrazione a decorre dalla data di attivazione della fornitura oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora la fornitura/somministrazione sia stata svolta in maniera pienamente soddisfacente per i Servizi Educativi, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Bilancio, l'affidamento della somministrazione **potrà essere rinnovato**, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, **per ulteriori tre anni** .

Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento della somministrazione avverrà di anno in anno.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Dirigente dei Servizi Educativi, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, **potrà prorogare** l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e **fino ad un massimo di n. 6 mesi**. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

#### **Art. 3 - IMPORTO**

**L'importo stimato assoggettato a ribasso d'asta** per l'appalto è pari **€ 99.900,00 (I.V.A. inclusa)** e di cui oneri per la sicurezza derivanti da "interferenze" per lo specifico appalto pari a zero.

**Il valore complessivo stimato dell'appalto è di € 199.800,00** tenuto conto delle prestazioni di cui all'oggetto e rapportato alla durata massima dello stesso, ossia comprensiva dell'estensione per ulteriore biennio rispetto alla durata del contratto originario.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte pari o in aumento rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.

#### **Art. 4- LUOGO DI ESECUZIONE**

Elenco luoghi di consegna: v. Allegato D

#### **Art. 5 – DESCRIZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

La Ditta dovrà fornire solo ed esclusivamente gli articoli indicati nell'allegato C presso i nidi, le scuole d'infanzia e i servizi integrativi indicati in Allegato D ed i prodotti specificati nelle schede tecniche fornite, a meno che l'Amministrazione o la Ditta aggiudicataria non segnalino la necessità di sostituire alcuni prodotti con altri più innovativi o più rispondenti ai reali bisogni dei Servizi destinatari dei materiali, integrando in tal senso il modulo degli ordinativi. La fornitura dei prodotti dovrà avvenire entro il giorno 10 di ciascun mese presso i nidi, le scuole dell'infanzia e i servizi integrativi di cui all'art. 2.

Si garantiscono ordini minimi per plesso dell'importo di 150,00 euro.

Nessun onere deve essere posto a carico dei Servizi Educativi qualora vengano da questa richiesti interventi di manutenzione o controllo ai dosatori in uso, intendendo quindi gratuiti sia la "chiamata", sia gli interventi manutentivi sui dosatori già esistenti, sia la fornitura e l'installazione di nuovi.

Tutti gli articoli/prodotti dovranno poter essere ordinati a singola confezione minima, al fine di evitare consegne esagerate di materiale rispetto alle esigenze dei singoli plessi.

L'impresa provvederà all'organizzazione della consegna dei prodotti.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare il proprio recapito ed il nominativo di un responsabile da essa incaricato (reperibilità ore ufficio) al quale fare riferimento in caso di necessità.

#### **ART. 6 – CONSEGNA DEI MATERIALI**

La consegna dei materiali verrà effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria con mezzi propri. I materiali e gli articoli richiesti devono essere consegnati entro il 10 di ogni mese, nelle giornate feriali da Lunedì a Venerdì all'interno dell'orario 8.00-13.00, all'interno dei singoli plessi indicati nell'Allegato D.

L'accesso di mezzi di trasporto nelle aree scolastiche dovrà avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'accesso e per l'uscita dei bambini o comunque previa verifica della non presenza di bambini nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi.

Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto a verificare che non possa verificarsi la presenza di persone nell'area di manovra o la introduzione di persone non autorizzate nell'area scolastica.

In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree comunali e scolastiche dovrà essere a passo d'uomo; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

E' fatto tassativamente obbligo di:

- rispettare i tempi di consegna; la sospensione dell'attività produttiva della Ditta aggiudicataria, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini di consegna;
- esporre il tesserino personale di identificazione.

## **ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI**

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto nonché alla normativa ambientale, europea, nazionale e regionale di riferimento relativa ai prodotti.

I detersivi, disinfettanti e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta. E' esclusa la fornitura di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

La ditta deve fornire prodotti detersivi conformi alla vigente normativa sui **detersivi** (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

Inoltre deve garantire, quale requisito di sostenibilità ambientale, la fornitura di prodotti conformi ai CAM (criteri ambientali minimi) stabiliti con D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) per tutti i prodotti per la pulizia e l'igiene (detersivi, disinfettanti, prodotti superconcentrati o specifici, prodotti in carta/tessuto così come di seguito definiti) disponibili sul mercato con tali caratteristiche.

### **7.1 PRODOTTI PER L'IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)**

I prodotti per l'igiene quali i detersivi multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detersivi per finestre e detersivi per servizi sanitari devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del D.M. 24 Maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene).

Verifica: l'offerente deve fornire una lista completa dei detersivi che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, previsto dal DM 22/05/2012, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi.

L'aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detersivi ai criteri ambientali minimi.

### **7.2 PRODOTTI DISINFETTANTI**

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....",

b) come prodotti biocidi, ai sensi del Dlgs n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 del D.M. 24 Maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene).

"Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati".

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato B previsto dal DM 22/05/2012.

L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2 del D.M. 22/04/2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato Iso 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 DM 22/05/2012.

### 7.3 DETERGENTI "SUPERCONCENTRATI" E PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici (es. cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati") che fornirà indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i "prodotti superconcentrati". Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario fornire sistemi di dosaggio per il controllo delle corrette diluizioni; in sede di presentazione dell'offerta è necessario allegare anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio che si intendono fornire.

I prodotti forniti dovranno corrispondere ai "criteri ambientali minimi" indicati nel punto 6.2 del DM 22/05/2012.

Il legale rappresentante dell'impresa offerente dovrà sottoscrivere, in relazione a ciascun prodotto, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'allegato B previsto dal DM 22/05/2012 per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi.

L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8 del D.M. 22/05/2015 dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato Iso 17025, che garantisca la conformità ai CAM.

#### 7.4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN CARTA (RICONDUCIBILI AL GRUPPO DI PRODOTTI "TESSUTO-CARTA")

La ditta deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare.

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella decisione 2009/568/Ce del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel europeo" al tessuto carta 6 .

Verifiche. L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

#### CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI

**I contenitori**, se *in plastica*, devono essere costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP), polietilene tereftalato (PET) e non da PVC (polivinil cloruro) o altre materie plastiche contenenti cloro; se *in metallo*, devono essere utilizzati solo per confezioni molto grandi e riutilizzabili; se *di cartone* devono essere costituiti in parte da materiale riciclato o da materiale proveniente da foreste gestite in maniera certificata ambientalmente sostenibile ed ottenuto con metodi di sbiancamento totalmente privi di cloro.

I contenitori inoltre devono:

- proteggere dalla luce il prodotto;
- essere maneggevoli;
- essere facilmente disassemblabili e riciclabili e poter essere assimilati, quando vuoti, ai rifiuti solidi urbani.

I contenitori devono anche possedere regolare ed adeguata etichettatura in grado di fornire:

- informazioni sull'identificazione e sulle caratteristiche del prodotto (es. composizione/ingredienti), nonché sul suo utilizzo (in particolare specifiche istruzioni per il dosaggio e consigli di sicurezza);
- indicazioni/simboli di pericolosità, frasi di rischio R (rischi fisici/chimici, per la salute, per l'ambiente) e consigli di prudenza S.

A partire dalla seconda consegna dei prodotti, tutti gli eventuali contenitori vuoti che la Ditta aggiudicataria ritenga di poter riciclare, possono essere restituiti.

#### CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-
- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma Din 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 "Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)". Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

**La ditta deve dichiarare l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quali norme tecniche sopra richiamate è conforme** (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.).

In relazione al contenuto di riciclato, **si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate"**(ad esempio il simbolo del ciclo di "Mobius") o alla UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti)

#### **Art. 8 – SCHEDE TECNICHE PRODOTTI E SCHEDE SICUREZZA**

La ditta dovrà presentare alla stazione appaltante le **schede tecniche** e le **schede di dati di sicurezza** dalle quali risultino con certezza il nome e le caratteristiche dei prodotti offerti, al fine di verificare che gli stessi siano conformi a quanto richiesto, nonché di consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro.

In occasione della prima consegna dei prodotti, o comunque in caso di revisione delle schede tecniche e di sicurezza o variazione dei prodotti consegnati, opportunamente concordata con i Servizi Educativi, devono essere consegnate presso ogni plesso scolastico e ogni servizio educativo le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti forniti (redatte in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002 e s.m.i. ) così come previsto dalla normativa vigente (art. 227 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e s.m.i.).

Tali schede informative dovranno essere redatte secondo quanto previsto dal DM 4 aprile 1997 e dal successivo D.Lgs. del 14/03/03, n° 65 (in particolare dall'art. 13) tenendo conto, per ciò riguarda i nomi dei costituenti i preparati per la pulizia, del Regolamento CE n° 648/2004 del 31/3/04 (relativo ai detersivi, in particolare l'art. 11 e l'allegato VI riguardanti l'etichettatura e la scheda tecnica degli ingredienti) e dell'art. 8 della Legge n° 7/86, e, per ciò che concerne l'elenco delle sostanze (nomenclatura) presenti nei prodotti e la loro classificazione in base alla tipologia/categoria di rischio (esplosivo, infiammabile, tossico, nocivo, corrosivo, irritante, ecc...), della DIR. CEE 67/548 all. 1 e successive modifiche.

Su ogni scheda informativa dovrà essere segnato il numero di codice assegnato al prodotto dai Servizi Educativi "Caratteristiche Tecniche"), cui la stessa fa riferimento.

### **Art. 9 –MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA)**

Tutti gli articoli destinati a venire in contatto con sostanze alimentari (MOCA) dovranno essere conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie, sia di carattere generale (es. Reg. CE 1935/2004, Reg.CE 2023/2006, D.M. 21/03/1973 e s.m.i.) che specifiche per i singoli materiali.

Si richiede che i MOCA siano accompagnati, in occasione della prima fornitura/somministrazione o in caso di variazioni nei prodotti utilizzati, dalla dichiarazione di conformità del produttore per attestarne la conformità alle norme vigenti e all'uso previsto e identificare e rintracciare il produttore dei materiali ed oggetti in questione, oltre che garantire all'utilizzatore le necessarie ed opportune informazioni per un corretto utilizzo.

Ogni Moca dovrà inoltre essere correttamente etichettato.

La posateria monouso per la consumazione dei pasti deve essere flessibile e particolarmente resistente senza la formazione, in caso di rottura, di schegge o parti appuntite.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, prima dell'inizio della fornitura/somministrazione, un campione dei prodotti che intende utilizzare con le relative schede tecniche. L'Amministrazione comunale si riserva, in caso i campioni non venissero ritenuti idonei, di richiedere la loro sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo.

### **Art. 10 –cassetta/valigetta pronto soccorso per scuole**

Dovranno essere fornite a richiesta sia cassette di pronto soccorso complete (contenitore + contenuto) sia i singoli componenti del contenuto. Il contenuto della Valigetta Pronto Soccorso deve essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto ministeriale 388 del 15 luglio 2003 e Decreto legislativo 81 del 09 aprile 2008) per aziende di gruppo A e gruppo B e tutte le aziende con 3 o più lavoratori. I dispositivi medici forniti devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie.

Contenuto base:

Guanti sterili monouso (5 paia).

- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (preferibilmente pezzi da 125 ml.).
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (preferibilmente pezzi da 250).

- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro in vetro a gallio.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

#### **Art. 11 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO**

Il contraente è tenuto ad effettuare la prestazione sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nella presente gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento delle attività, del corrispettivo per la maggiore quantità delle attività richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’affidamento di cui all’oggetto.

Il Committente può introdurre variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 106 del d.lgs 50/2016.

#### **ART. 12 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO**

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente: si chiede di ricevere una unica fattura nella quale siano dettagliate le consegne per ogni plesso.

Sarà cura della stazione appaltante inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a COMUNE DI FERRARA - – P.zza Municipio, 2 – 44121 Ferrara (C.F. 00297110389) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.



**ART. 13- OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso i Servizi Educativi sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dei Servizi Educativi sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare ai Servizi Educativi gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

**ART. 14- REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti a seguito di apposita e adeguata istruttoria del responsabile del procedimento. Si specifica che la revisione deve essere richiesta su iniziativa dell'appaltatore e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di ricevimento della richiesta, rimanendo quest'ultima priva di effetto retroattivo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano definiti i cd. costi standard come previsto all'art. 106, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

#### **Art. 15 – VERIFICA DI CONFORMITA': CONTROLLI SUI PRODOTTI FORNITI**

L'Amministrazione si riserva di realizzare controlli di conformità sulle forniture per verificare il buon andamento della gestione e la conformità ai requisiti richiesti.

Qualora uno qualsiasi dei prodotti in allegato C risultasse, a giudizio insindacabile dei Servizi Educativi, non soddisfacente in quanto ai requisiti prestazionali, potrà esserne richiesta la sostituzione con prodotto equivalente, senza alcun onere aggiuntivo.

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione in particolare provvederà, per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali, verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il direttore dell'esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Il Dirigente dell'esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all'esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Con apposita relazione riservata il direttore dell'esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 gg. dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

#### **In caso di irregolarità.**

In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

## **ART. 16 - CONTESTAZIONI**

Ove i Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie riscontrassero inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

## **Art. 17 - PENALITÀ**

Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, i Servizi Educativi possono applicare a carico della stessa una **penale**:

- a) di € 200,00 qualora gli articoli a consegna avvenuta siano riscontrati difformi da quelli ordinati, rispetto le caratteristiche previste;
- b) di € 1.000,00 per articoli non consegnati o non sostituiti nei termini contrattuali;
- c) pari a € 1.000,00, nel caso in cui l'accertamento di laboratorio, dimostrasse che anche una sola delle caratteristiche merceologiche di uno dei prodotti sottoposti ad analisi non corrisponde a quelle risultanti dalle schede tecniche;
- d) di € 200,00 in caso di mancata consegna della documentazione di accompagnamento richiesta (schede tecniche/di sicurezza, dichiarazioni di conformità per i MOCA, verifiche analitiche di conformità ai CAM sui prodotti forniti, ecc);
- e) di € 500,00 in caso di mancato riscontro a seguito di richiesta di intervento/assistenza tecnica o segnalazione di non conformità entro n. 2 giorni lavorativi dalla chiamata.
- f) di € 100,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo a partire da terzo giorno nell'esecuzione dell'assistenza tecnica effettuata su chiamata.

In aggiunta alle suddette penali, nei casi di ritardo nella consegna o nella sostituzione dei materiali oppure nell'esecuzione degli interventi di assistenza, i Servizi Educativi possono ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione delle prestazioni omesse dalla ditta aggiudicataria, alla quale viene addebitato l'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quanto contrattualmente pattuito.

Le possibili ulteriori inosservanze, non sanzionate da penali, verranno ugualmente contestate formalmente e daranno diritto ai Servizi Educativi ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penali ed il **risarcimento dei danni**, previsti dalla presente lettera, i Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie possono rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto ed addebitabili all'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti, provocare danni all'ambiente oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

## **Art. 18– SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Sospensione**

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Risoluzione**

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

## **ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

### Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

### Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 20 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia

del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa), che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolata a favore dei Servizi Educativi fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

#### **Art. 22 – RESPONSABILITA' PER DANNI**

Il fornitore presso il quale acquisire i beni in oggetto risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Istituzione;
- a terzi (ad es. utenza, famigliari, ecc.) e/o cose di loro proprietà.

Per l'attività dovrà essere prevista un'adeguata copertura assicurativa relativa alla natura ed ai rischi della medesima, da produrre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale preliminarmente all'adozione degli atti di affidamento.

#### **Art. 23 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA**

La Ditta affidataria si obbliga a rispettare tutti gli oneri verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La Ditta stessa s'impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono.

La Ditta affidataria esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni (es. consegna, preparazione imballaggi, ecc..) inerenti la fornitura di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.81/2008.

#### **ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

##### Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

##### Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 25 - DUVRI**

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, in considerazione della natura del contratto oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).

#### **ART. 26- DOMICILIO**

L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.

#### **ART. 27 – FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie insorte tra i Servizi Educativi e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.

#### **Art. 28 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici (ad esclusione dei chiarimenti) si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

#### **Art. 29 – NORMA DI RINVIO**

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e alle norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia L.R.19/2016 e s.m.i.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

#### **Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Foglio condizioni. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del citato Regolamento.

#### **Art. 31 - CONTRATTO**

Le spese contrattuali, comprensive dell'imposta di bollo se dovuta, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 131/1986.